DECISIONE N. 1836/81/CECA DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

concernente l'obbligo delle imprese di distribuzione dei pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate a tali imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che con la raccomandazione n. 1835/81/CECA [1] la Commissione ha imposto agli Stati membri di prendere le misure necessarie per garantire che le imprese di distribuzione dell'acciaio rispettino norme sui prezzi e sulle condizioni di vendita analoghe a quelle imposte alle imprese di produzione in conformità dell'articolo 60 del trattato e delle sue decisioni di applicazione;

considerando che l'applicazione di tale raccomandazione rende necessaria in taluni Stati membri l'introduzione di procedure legislative ed altri provvedimenti la cui applicazione implica un certo lasso di tempo;

considerando che il mercato dell'acciaio continua ad essere gravemente minacciato dal deterioramento della situazione economica; che, per creare condizioni economiche favorevoli all'indispensabile ristrutturazione dell'industria siderurgica, è assolutamente necessario svolgere un'azione immediata sui prezzi di vendita dell'acciaio; che tale azione è più che mai urgente in periodo di crisi;

considerando che alla fine del primo semestre 1981, nonostante un certo miglioramento, i prezzi di vendita dei prodotti siderurgici rimangono ad un livello insufficiente per garantire il futuro delle imprese, anche se dispongono di impianti moderni, ed è quindi indispensabile procedere a brevissima scadenza ad un'azione di risanamento del mercato dell'acciaio che porti ad un aumento dei prezzi necessario per evitare gravi conseguenze finanziarie;

considerando che il mercato dell'acciaio forma un tutto unico nel quale i commercianti esercitano una funzione importante visto che tramite loro passa più della metà dell'acciaio venduto nella Comunità in vendite dirette o ex magazzino, comprese le vendite di prodotti importati dai paesi terzi e che, in tali condizioni, qualsiasi azione destinata ad agire sui prezzi deve concernere non solo i produttori ma anche i commercianti;

considerando pertanto che una decisione della Commissione che vincoli direttamente ed immediatamente le imprese di distribuzione sembra necessaria per conseguire nel funzionamento del mercato comune dell'acciaio le finalità del trattato, quali sono definite in particolare nell'articolo 3; che il trattato non ha previsto tale caso e che occorre quindi ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, primo comma;

considerando che, per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente decisione, è necessario prevedere controlli e sanzioni ed obbligare le imprese di distribuzione a presentare, in caso di controllo, in particolare, documenti commerciali e contabili analoghi a quelli richiesti ai produttori in conformità della decisione n. 14-64 della Commissione [2], le cui disposizioni sono riprese in una comunicazione [3];

considerando che, per la maggiore complessità dei problemi posti per la fissazione dei listini di vendita per gli acciai speciali, è opportuno concedere alle imprese di distribuzione un termine supplementare per conformarsi alle disposizioni della presente decisione;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione è applicabile alle imprese di distribuzione della Comunità che effettuano vendite dirette e vendite ex magazzino, all'interno del mercato comune, dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione del rottame, a condizione:

[1] Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU del 18. 7. 1964, pag. 1967/64.

[3] Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

— che si procurino tutto o parte dell'acciaio, direttamente presso imprese di produzione della Comunità o di paesi terzi,

e

— che le quantità di acciaio da loro rivendute, sommate eventualmente a quelle rivendute dalle società madri e/o filiali e succursali siano di almeno 12 000 tonnellate l'anno, facente fede il risultato dell'ultimo esercizio annuale,

e

— che non siano organizzazioni di vendita ai sensi della decisione n. 30-53,

qui di seguito denominate «negozianti di acciaio».

2. Sono considerate «negozianti di acciaio» e quindi soggette alle stesse norme anche le imprese di distribuzione di cui al paragrafo 1 che commercializzano i prodotti di acciaio dopo averli trasformati. Vi è trasformazione ai sensi della presente decisione allorché i prodotti di acciaio, di cui all'allegato I del trattato CECA, sono trasformati in altri prodotti di acciaio compresi nello stesso allegato, attraverso un'operazione che non sia la laminatura.

Articolo 2

I negozianti di acciaio sono tenuti a pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita per le vendite dirette e le vendite ex magazzino, conformemente alle disposizioni che seguono e a comunicarli alla Commissione.

Una società madre che commercia in acciaio può pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita valevoli anche per le sue filiali e succursali.

Articolo 3

Tutti i listini di prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzo base per qualità e categorie di prodotti;

b) gli extra da applicare, specificando:
   — gli extra per dimensioni e lunghezze,
   — le maggiorazioni per qualità e gradazioni,
   — le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata,
   — le tolleranze non soggette a sovrapprezzo,
   — le maggiorazioni per tolleranze ridotte,
   — tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;

c) luogo di consegna;

d) modo di quotazione;

e) spese connesse al modo di caricamento;

f) quando vi è applicazione:

   sconti, ribassi e qualsiasi altra forma di rimunerazioni concesse ad altri commercianti od utilizzatori;

g) condizioni di pagamento;

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che, conformemente alle condizioni fatte agli acquirenti, si aggiungono ai prezzi di listino.

Articolo 4

I listini dei prezzi di un negoziante di acciaio non possono fare riferimento a prodotti che non siano effettivamente offerti sul mercato dal negoziante di acciaio in questione.

Articolo 5

1. a) I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili soltanto alle scadere del secondo giorno utile dopo invio alla Commissione.

   b) Il negoziante di acciaio è tenuto a comunicare i listini di prezzi e le condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta.

2. Il paragrafo 1 si applica parimenti ad ogni modificazione dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita.

Articolo 6

1. Per le vendite dirette, il negoziante di acciaio può ottemperare all'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita inserendo la seguente clausola nel proprio listino, secondo la provenienza:

a) «I prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da un produttore della CECA sono i costi franco destinazione risultanti dal listino del produttore preso come riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate, e le seguenti maggiorazioni . . .».

b) «I prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di allineamento da parte della Commissione delle Comunità europee, sono i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunità che offre le condizioni più favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di penetrazione accordati a tali paesi, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni . . . ».

c) «I prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da altri paesi terzi sono i costi franco destinazione risultanti dai prezzi di base all'importazione pubblicati dalla Commissione delle Comunità europee, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni . . . ».

2. Nell'ambito di contratti di vendita conclusi tra il produttore e il negoziante di acciaio, da un lato, nonché fra il negoziante di acciaio e il suo cliente acquirente della merce, dall'altro, vi è vendita diretta allorché l'invio della merce viene effettuato direttamente dal produttore al cliente del negoziante di acciaio o secondo le istruzioni del cliente. Tutte le altre vendite sono ex magazzino.

Articolo 7

I negozianti di acciaio possono non pubblicare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In questo caso sono tenuti a precisare sulle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

Articolo 8

Costituisce pratica vietata il fatto che un negoziante di acciaio applichi nel mercato comune condizioni disuguali (articolo 10) a transazioni equiparabili (articolo 9).

Articolo 9

1. Sono equiparabili le operazioni:

a) concluse con acquirenti

— che si trovino in concorrenza tra di loro,

— o che fabbrichino prodotti identici o simili,

— o che svolgano analoghe funzioni commerciali, e

b) che riguardino prodotti identici o simili, e

c) le cui altre caratteristiche commerciali essenziali non differiscano in maniera sensibile.

2. Non sono equiparabili le transazioni fra le cui stipule sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi o delle condizioni di vendita da parte del negoziante di acciaio.

Articolo 10

1. Non costituiscono condizioni disuguali, le condizioni differenti applicate da un negoziante di acciaio a transazioni equiparabili, tenendo adeguatamente conto di differenze nelle prestazioni o nell'esecuzione delle transazioni.

2. Si ha applicazione di condizioni disuguali qualora un negoziante di acciaio conceda, senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, termini di pagamento più favorevoli di quelli che egli applica generalmente a transazioni equiparabili.

Articolo 11

I negozianti di acciaio che fanno valere che talune transazioni non sono equiparabili (articolo 9) o che talune condizioni non sono disuguali (articolo 10) sono tenuti a comunicare, su richiesta della Commissione, le circostanze e i fatti giustificativi appropriati.

Articolo 12

1. Quando un negoziante di acciaio allinea la sua offerta sul listino di un concorrente, costituisce pratica vietata l'applicazione di condizioni che assicurino all'acquirente un prezzo effettivo franco consegna inferiore al prezzo a cui l'acquirente potrebbe ottenere il prodotto dal concorrente.

2. Il prezzo franco consegna deve tener conto, oltre che dei prezzi e delle condizioni, anche delle spese di trasporto, delle maggiorazioni o tasse a carico dell'acquirente, così come dei ribassi o ristorni di cui lo stesso beneficia.

3. Quando un negoziante di acciaio allinea la sua offerta sulle condizioni fatte da un concorrente esterno alla Comunità, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

4. I negozianti di acciaio che fanno valere di aver allineato la loro offerta sul prezzo franco destinazione inferiore di un concorrente del mercato comune o di un concorrente esterno alla Comunità, sono tenuti a comprovare, su richiesta della Commissione, che esistevano le condizioni richieste per l'allineamento e che nel calcolo del prezzo di allineamento essi hanno rispettato le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3.

La condizione necessaria ad un tale allineamento è che esso sia stato reso necessario dall'effettiva concorrenza del concorrente esterno alla Comunità.

5. I negozianti di acciaio devono rispettare i divieti di allineamento sulle offerte in provenienza da paesi terzi, che a norma della decisione n. 527/78/CECA della Commissione [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 1309/81/CECA [2], sono applicabili alle imprese della Comunità.

Articolo 13

Costituisce pratica vietata l'inclusione nel prezzo richiesto all'acquirente dell'importo di imposte o tasse per le quali il negoziante di acciaio ha diritto ad esonero o a ristorno.

Articolo 14

I negozianti di acciaio sono tenuti a comunicare tutte le informazioni necessarie alla Commissione che può far procedere a tutte le verifiche necessarie al controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Per le esigenze di tali controlli, i negozianti di acciaio sono obbligati a tenere e a mettere a disposizione degli agenti o mandatari della Commissione incaricati di svolgere il controllo una documentazione contabile e commerciale comprendente almeno i documenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 1 della decisione n. 14-64.

Articolo 15

1. I negozianti di acciaio che contravvengono alle disposizioni degli articoli da 2 a 13 sono passibili di ammende che possono andare fino al doppio del valore delle vendite irregolari. In caso di recidiva, il massimo di cui sopra viene raddoppiato.

2. I negozianti di acciaio che violano le disposizioni dell'articolo 14 possono essere condannati a pagare un'ammenda il cui importo massimo sarà dell'1 % del fatturato annuo e una penalità di mora il cui importo massimo sarà pari al 5 % del fatturato giornaliero medio per giorno di ritardo.

Articolo 16

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per gli acciai ordinari e il 1° ottobre 1981 per gli acciai speciali quali sono definiti nell'Euronorm 20-74. Essa è applicabile fino al 30 giugno 1982.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.

[2] GU n. L 130 del 16. 5. 1981, pag. 19.